



PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:

- **NUOVA MATERNITA' E PEDIATRIA CON
AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO PER AREA
ORTOPEDICA E PEDIATRICA DELL'OSPEDALE
MAGGIORE DI BOLOGNA**
- **REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN
LAZZARO DI SAVENA**

PROGETTO
ING. LAURA TOMMASINI

ELABORATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER:

- **NUOVA MATERNITA' E PEDIATRIA CON AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO PER AREA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA**
- **REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●] con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

a) Azienda USL di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n. 29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata da [●], domiciliato per la carica presso la stessa Azienda [●], in qualità di [●], a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. [●] del [●] di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Stazione appaltante» o «Amministrazione»;

E

b) professionista / studio professionale [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●], con sede in [●] via [●], iscritto/a [●] al n° [●], di seguito denominato semplicemente "Professionista incaricato".

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. [●] in data [●], esecutivo, è stata indetta una gara, mediante procedura aperta, per l'individuazione del soggetto affidatario dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla realizzazione della Nuova Maternità e pediatria con ampliamento pronto soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna e alla realizzazione della Casa della Salute di San Lazzaro di Savena, per un importo a base di gara pari a € 3.501.482,81, oneri previdenziali e fiscali esclusi, determinato su un importo presunto dei lavori pari a **€ 22.807.142,85**, oneri fiscali esclusi, per l'Ospedale Maggiore e pari a **€ 1.765.000,00**, oneri fiscali esclusi, per la Casa della Salute di San Lazzaro di Savena.

- che l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura era sospensivamente condizionata al provvedimento di approvazione ed erogazione, da parte della Regione Emilia Romagna, di tutti i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi;

- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n.[●] in data [●], l'appalto è stato aggiudicato a [●], alle condizioni tutte della presente convenzione e dell'offerta prodotta in sede di gara con un ribasso percentuale del [●]%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - CONSENSO

1.1. L'Azienda USL di Bologna, a mezzo come sopra, con il presente atto, affida a [●], come sopra individuato, in seguito, per brevità indicato "Professionista incaricato", che, a mezzo come sopra, accetta gli incarichi di cui al successivo ART. 2.

ART.2. - OGGETTO

2.1. L'incarico, oggetto del presente affidamento, riguarda l'ideazione ed il

coordinamento generale, l'integrazione delle prestazioni specialistiche, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva strutturale, architettonica ed impiantistica elettrica e meccanica, coordinamento in materia di sicurezza durante la fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per:

- a) Nuova Maternità e pediatria con ampliamento Pronto Soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna;
- b) Realizzazione Casa della Salute di San Lazzaro di Savena.

2.2. L'incarico comprende le attività professionali di prevenzione incendi ai sensi del D.lgs.139/2006 (ex L. 818/84).

2.3. Nell'oggetto del contratto sono comunque comprese tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire l'assolvimento dei compiti commissionati.

ART. 3.-CONDIZIONI DISCIPLINANTI I SERVIZI

3.1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente convenzione e dall'elaborato "Condizioni disciplinanti i servizi" allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale (allegato A) che il Professionista incaricato dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3.2. Durante tutta la durata dell'incarico, il professionista farà riferimento alla struttura tecnico - amministrativa del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna ed in particolare al RUP.

ART. 4. - TEMPISTICHE

4.1. Gli incarichi relativi alla progettazione ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione dovranno essere espletati:

- a) entro sei mesi naturali e consecutivi per la Nuova Maternità e pediatria con ampliamento Pronto Soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna
- b) entro quattro mesi per la Realizzazione Casa della Salute di San Lazzaro di Savena

I tempi indicati sono comprensivi del tempo necessario per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni.

4.2. Il RUP illustrerà al Professionista incaricato, nel corso di riunioni, tutte le indicazioni e le particolarità tecniche contenute nel DPP (documento preliminare di progettazione), indicazioni che il medesimo Professionista dovrà rispettare nello sviluppo ed elaborazione progettuale. Sulla scorta del DPP il Professionista dovrà, nei termini concordati con il RUP, predisporre degli elaborati schematici preliminari che evidenzino il rispetto dei vincoli, i percorsi, le modalità distributive interne e di aggregazione delle nuove funzioni; di tali elaborati potranno esserne richieste più versioni che, con aggiustamenti progressivi, consentano di pervenire all'approvazione, da parte della AUSL, della proposta. Dall'approvazione di cui sopra decorrerà il termine di cui al precedente capoverso. Per ogni versione consegnata, inoltre, dovrà essere redatta la relativa stima economica necessaria per verificare la compatibilità delle scelte con le disponibilità finanziarie. Si evidenzia che il compenso per tutte le attività ora descritte è compreso nel corrispettivo di cui all'art. 5.

4.3. Il professionista incaricato fornirà il Piano di Qualità della progettazione, comprensivo del cronoprogramma delle attività e della pianificazione dei controlli di parte prima, entro 15 giorni naturali consecutivi dalla stipula della Convenzione e il Piano della Qualità della Direzione Lavori prima della consegna dei lavori. (vedi art. 1.5 delle Condizioni disciplinanti i servizi).

ART. 5.- CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura è stato determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara.

5.2. Il corrispettivo è stato calcolato sulla base dell'importo stimato degli interventi, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo lordo dei lavori risultante dal documento approvato (computo metrico estimativo del progetto esecutivo validato e approvato per la fase di progettazione, importo dei lavori collaudato per la fase esecutiva).

5.3. Nel corrispettivo stabilito devono intendersi compresi ogni onere e/o compenso per l'espletamento di tutte le attività di cui alla presente convenzione, compresa l'elaborazione di quanto necessario per l'acquisizione di qualsivoglia autorizzazione/parere (ARPA, VVF, Comune, BBA, Comunità Montana, ecc.), l'espletamento di tutte le attività di cui al D.lgs.139/2006 (ex L. 818/84) e quant'altro indispensabile a garantire completezza e esaustività del progetto.

5.4. Nel corrispettivo della progettazione si intende compresa la redazione di quanto necessario per la progettazione inclusiva, comprensiva di segnaletica e eventuali arredi fissi e la relazione sui CAM (Criteri Ambientali Minimi).

5.5. Per la fase esecutiva gli oneri relativi alle prestazioni professionali del professionista antincendio si intendono compensati all'interno del corrispettivo spettante alla direzione lavori.

ART. 6. - PENALI

6.1. Salvo casi di forza maggiore, per ogni giorno di ritardo nella consegna, rispetto al termine di cui all'ART. 4, verrà applicata una penale pari allo 0,30 per mille degli onorari spettanti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

6.2. In caso di incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione, si procederà all'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danni a termini di legge.

6.3. Le penali applicate verranno trattenute sul corrispettivo spettante e/o sull'acconto immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempienza e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'importo della Convenzione; qualora ciò si verificasse, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto attuativo.

6.4. In tutti i casi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione

del contratto; al compenso dovuto al Professionista incaricato saranno comunque detratte le penali e/o l'ammontare delle spese sostenute e/o da sostenere dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 7.- MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1. Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione della fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

Compensi per il coordinamento generale e la progettazione:

- 10% all'approvazione del progetto preliminare;
- 40% all'approvazione del progetto definitivo;
- 40% consegna progetto esecutivo;
- il restante 10% a saldo, previa approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

Compenso per il coordinamento sicurezza fase di progettazione:

- 90% alla consegna del piano di coordinamento e sicurezza e del fascicolo, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di esposizione dei lavoratori;
- 10% a saldo previa approvazione degli elaborati da parte della Stazione appaltante.

Compensi per gli incarichi inerenti la Direzione Lavori Misura e Contabilità, Assistenza ai Collaudi e Liquidazione Lavori;

- 90% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 10% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte della Stazione appaltante.

Compensi per gli incarichi relativi al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

- 90% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 10% a saldo al termine dei lavori.

Le prestazioni relative ai due interventi dovranno essere fatturate separatamente.

7.2. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto e/o dell'acconto immediatamente successivo all'inadempienza riscontrata sino alla regolare esecuzione delle prestazioni contestate.

7.3. Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda USL di Bologna mediante rimessa diretta a mezzo mandato, entro 60 giorni dalla data ricevimento fattura, sul conto corrente bancario che il Professionista incaricato ha individuato nella dichiarazione di conto dedicato con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

7.4. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, l'incaricato è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il codice univoco ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico alla Stazione appaltante è il seguente:

Denominazione Ente: **Azienda USL di Bologna**

Codice Univoco ufficio: UFVSRG

Nome dell'ufficio: asl_bo

7.5. Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- oggetto: servizi di architettura ed ingegneria per:
 - a) Nuova Maternità e pediatria con ampliamento Pronto Soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna - CUP [●];
 - b) Realizzazione Casa della Salute di San Lazzaro - CUP [●].
- numero dell'atto determinativo: n.[●] del [●];
- il Codice Identificativo Gara (CIG) [●]
- il numero di ordine informatizzato (comunicato dalla Stazione appaltante)

In caso di Raggruppamento, la fatturazione potrà avvenire tramite emissione di più fatture da parte dei singoli componenti a copertura dell'importo dovuto.

7.6. L'indicazione dei Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.

7.7. Prima dell'emissione della fattura elettronica, si chiede cortesemente di trasmettere a mezzo posta elettronica al referente indicato dalla Stazione appaltante un riepilogo degli importi oggetto di fatturazione (compresi oneri fiscali), al fine di verificare la correttezza degli stessi. Nel caso di fatturazione separata da parte di componenti di un eventuale Raggruppamento sarà onere del capogruppo inviare alla Stazione appaltante il prospetto complessivo. A seguito della verifica, sarà comunicato al Professionista incaricato il numero di ordine informatizzato da citare nella fattura.

7.8. In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'incaricato di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).

7.9. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato, al Professionista spetteranno, a fronte di una specifica richiesta scritta, gli interessi di cui al D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.

7.10. Come data di ricevimento della fattura si intende la data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell'Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.

7.11. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili alla Stazione appaltante, bensì al Professionista incaricato per ogni effetto di legge.

7.12. Potrà essere concessa, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, un'anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo.

7.13. L'anticipazione, nella misura indicata al comma 7.12, sarà corrisposta su richiesta del Professionista incaricato, corredata dalla garanzia di cui al comma 7.15., e previa presentazione di regolare fattura, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal responsabile del procedimento.

7.14. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,

se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7.15. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, Codice dei contratti l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

ART. 8. - INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALE

8.1. Il professionista incaricato dovrà organizzare il progetto ed il relativo iter di sviluppo in modo "integrato", coordinando l'intero pool di progettazione.

8.2. Il professionista, [●], sarà il responsabile del coordinamento generale all'interno del gruppo di progettazione, nonché il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

8.3. Gli obiettivi e le azioni generali del coordinatore, come sopra individuato, sono individuati nell'elaborato "Condizioni disciplinanti i servizi".

ART. 9. - COLLABORAZIONI

9.1. E' vietata la cessione del contratto.

9.2. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

9.3. Il Professionista incaricato potrà avvalersi per lo svolgimento dei compiti commissionati, con oneri a proprio esclusivo carico, del supporto di collaboratori.

9.4. In ogni caso, il Professionista incaricato rimarrà unico interlocutore della Stazione appaltante, unico responsabile dell'espletamento delle prestazioni oggetto di accordo quadro e risponderà dei fatti dolosi e colposi degli eventuali suoi collaboratori, manlevando la medesima Stazione appaltante da qualsiasi danno o molestia al riguardo.

9.5. Della nomina dei collaboratori il Professionista incaricato sarà tenuto a dare preventiva comunicazione, per il rilascio del relativo benestare.

9.6. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimarrà ad esclusivo carico del Professionista incaricato; nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel precedente art. 6.

ART. 10. - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il

presente atto, il Professionista incaricato ha prodotto:

- cauzione definitiva ex art.103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. n. [●] stipulata con la compagnia di assicurazioni [●] in data [●], valida per tutta la durata della presente convenzione;
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. [●] stipulata con la compagnia di assicurazioni [●] in data [●], valida per tutta la durata della presente convenzione.

ART.11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1. Il Professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

11.2. Il medesimo Professionista è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine il Professionista incaricato è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

11.3. Tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART. 12.- RISERVATEZZA, OBBLIGO DI CONDOTTA E DIRITTI SUI MATERIALI

12.1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista incaricato venisse a conoscenza nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione.

12.2. Il materiale prodotto, predisposto, elaborato, nello svolgimento delle attività commissionate, rimarrà di esclusiva proprietà della Stazione appaltante, senza che il medesimo Professionista possa accampare alcuna pretesa.

ART. 13- OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

13.1. Il Professionista incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

13.2. Il Professionista incaricato è responsabile per l'esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

13.3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Professionista incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

13.4. Il Professionista incaricato può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

13.5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Professionista incaricato in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

13.6. Il Professionista incaricato non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

13.7. Il Professionista incaricato si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il Professionista incaricato, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

ART.14.- CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013

14.1. Il Professionista incaricato dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo Professionista e suoi eventuali collaboratori e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà la Stazione appaltante ad esperire la procedura di risoluzione della convenzione.

14.2. Il medesimo Professionista dichiara altresì di avere ricevuto dalla Stazione appaltante copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo n. 166 del 29/05/2018, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione della convenzione.

ART.15.- PATTO D'INTEGRITA'

15.1. Il Professionista incaricato è edotto dei contenuti del patto d'integrità allegato e si obbliga al pedissequo rispetto per quanto allo stesso applicabile.

ART. 16.- INCOMPATIBILITÀ

16.1. Il Professionista incaricato dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalla legge vigente in materia e di essere in possesso di tutti i requisiti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

16.2. Il Professionista incaricatosi impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 17.- DOMICILIO

17.1. Il Professionista incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel comune di [●], all'indirizzo [●].

17.2. La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti. La PEC del Professionista incaricato è la seguente: [●].

ART. 18.- SPESE

18.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista incaricato.

18.2. Si intendono, altresì, a carico del Professionista incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 19.- CONTROVERSIE

19.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista incaricato e la Stazione appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non si fossero potute definire in via amministrativa, verranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

19.2. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Bologna.

ART. 20.- RINVIO

20.1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si farà riferimento, per i compensi professionali, al D.M. 17 giugno 2016 di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

20.2. Per il resto si farà riferimento ad ogni disposizione vigente in materia di affidamenti di incarichi professionali, oltre che alle norme del codice civile.

Il presente atto, che dispiega effetti dalla data odierna, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto si compone di n. [●] pagine e [●] allegati.

Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto:

Il Professionista incaricato

la Stazione appaltante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il soggetto incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2,

7.6, 7.11, 9.4, 9.6, 12.2, 14.1, 14.2, 18.1, 18.2, 19.2,
e di approvare specificatamente i seguenti articoli dell'allegato A
"Condizioni disciplinanti i servizi": 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.12,
2.2.13, 2.3.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.1.

Il Professionista incaricato
